

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCER

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Unione dei Comuni del Guilcer, ovvero di proprietà di altri Enti e dati in comodato all'Unione, destinati alle attività e/o ai servizi dell'Unione o dei Comuni aderenti.

Inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di proprietà dell'Ente, al fine di assistere e sostenere l'attività dei singoli Comuni ed altri Enti o Associazioni presenti sul proprio territorio per:

1. interventi di protezione civile e attività antincendio;
2. interventi relativi ai servizi di competenza dell'Unione dei Comuni del Guilcer;
3. interventi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione;
4. iniziative produttive, sociali, ricreative, culturali, sportive o altre comunque atte a favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile, organizzate da Enti con cui l'Unione ha rapporti di collaborazione o da Associazioni ubicate nei Comuni dell'Unione.

Il presente Regolamento è cogente per tutti i soggetti dipendenti o appartenenti all'Ente e per coloro che sulle base di particolari rapporti di lavoro (collaborazioni, incarichi, convenzioni ecc.) fanno uso dei veicoli o delle attrezzature dell'Unione.

Sona esclusi dal presente regolamento mezzi del assegnati al Servizio di Polizia Locale.

Art. 2 - Organizzazione

Le funzioni disciplinate nel presente regolamento rientrano nell'ambito di competenza del Servizio Tecnico dell'Unione. Il Servizio Tecnico è responsabile per tutti i mezzi che costituiscono il parco veicolare e le attrezzature in possesso dell'Unione e la loro manutenzione.

Il servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, cura le seguenti attività:

- a) effettua un costante monitoraggio sullo stato d'uso e sull'efficienza;
- b) vigila sull'utilizzo e sulla necessità degli interventi riparativi;
- c) garantisce il funzionamento attraverso la fornitura dei carburanti;

- d) programma e assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) effettua il pagamento delle tasse di possesso;
- f) provvede alla calendarizzazione e all'avvio della revisione;
- g) gestisce le pratiche relative ai sinistri stradali e cura i contatti con le compagnie assicuratrici;
- h) predispone, su specifiche indicazioni dei servizi interessati, i capitolati speciali d'appalto e indice le gare per l'acquisto dei veicoli dell'Ente;
- i) propone la dismissione ed alienazione dei mezzi;
- j) ottempera, anche incaricando soggetti esterni specializzati, agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e rimorchi;
- k) provvede alle pratiche relative all'immatricolazione dei veicoli e rimorchi;
- l) segnala, su indicazione dei servizi, le necessità di personale con la qualifica di autista;
- m) gestisce ogni rapporto con i consegnatari dei mezzi, anche esterni all'Unione;

Il Responsabile del servizio tecnico è nominato consegnatario dei beni di cui al presente Regolamento.

Art. 3 - Mezzi ed attrezzature

I mezzi ed attrezzature si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:

- a) attrezzature e mezzi rientranti nei beni abitualmente utilizzabili da parte del personale dell'Unione per i servizi istituzionali, quali per esempio: impianti di amplificazione, impianti di proiezione o riproduzione, gazebo, ecc;
- b) attrezzature e mezzi "*speciali*", che richiedono l'impiego di personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni abitualmente in uso da parte del personale dell'Unione. Appartengono, per esempio a questa tipologia automezzi antincendio, fuoristrada, auto cestello, terna, furgone, minibus, bus, ecc.

Qui di seguito e ai fini del presente regolamento, detti mezzi e attrezzature saranno indicati con il termine BENI, fermo restando le citate caratteristiche ai fini del loro utilizzo.

Art. 4 - Registro dell'autoparco

Presso il Servizio Tecnico è custodito, anche su supporto informatico, un registro che, costantemente aggiornato, contiene tutti gli elementi necessari alla identificazione degli automezzi: marca; tipo; modello; targa e/o numero di telaio; data di immatricolazione.

Inoltre sono presenti i seguenti dati: servizio di assegnazione; pagamenti tasse di possesso; revisioni periodiche e straordinarie; consumo di carburante; interventi di manutenzione effettuati negli anni.

Art. 5 - Soggetti utilizzatori

I materiali e le attrezzature vengono utilizzate prioritariamente per i servizi di istituto dell'Unione, possono essere anche utilizzati dall'Unione per interventi e manifestazioni che si svolgono sul territorio dei Comuni aderenti organizzate dall'Unione stessa.

I materiali e le attrezzature possono essere concessi in uso ai Comuni ed enti pubblici o ad associazioni.

Possono essere soggetti utilizzatori:

- a) i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Guilcer;
- b) enti terzi presenti nel territorio dell'Unione e Comuni limitrofi, Associazioni di volontariato, Associazioni non profit, Cooperative sociali, che operino in collaborazione con l'Unione o nei Comuni dell'Unione e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per poterne garantire il corretto uso;
- c) eccezionalmente, anche ad associazioni private, comprese le Associazioni culturali e sportive per manifestazioni che si svolgono sul territorio dell'Unione.

I beni possono essere concessi in uso compatibilmente con la disponibilità degli stessi e secondo il seguente ordine di precedenza a:

- a) Comuni facenti parte dell'Unione;
- b) enti aventi sede nei Comuni facenti parte dell'Unione;
- c) associazioni e cooperative non profit aventi sede nel territorio dell'Unione;
- d) Comuni limitrofi non facenti parte dell'Unione.

Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l'ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo generale dell'Unione, fermo restando la precedenza assoluta, prima della

comunicazione dell'avvenuta concessione, per le iniziative dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Guilcer.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature, di proprietà dell'Unione o avute in comodato d'uso, sono le seguenti:

- a) utilizzazione diretta da parte dell'Unione;
- b) prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo breve, di non più di sette giorni;
- c) comodato d'uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo, per non più trenta giorni;
- d) assegnazione a titolo temporaneo per non più di 90 giorni.

Le forme di utilizzo di cui alla precedenti lettere b), c) e d), saranno regolate da apposita concessione.

Art. 7 - Assegnazione dei beni

L'utilizzo dei beni avviene di norma in prestito temporaneo e potrà essere concesso per le finalità di cui all'art. 1.

L'assegnazione dei beni in comodato d'uso o a titolo temporaneo viene regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo.

L'utilizzo o l'assegnazione di beni a soggetti esterni al territorio dell'Unione dei Comuni del Guilcer saranno valutati di volta in volta da parte del C.d.A. o da suo apposito delegato.

In ogni caso i beni vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dall'Unione. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura del richiedente.

L'affidamento viene fatto sulla base di un programma di utilizzo redatto, a cura del Servizio Tecnico, entro il mese di gennaio di ogni anno. Detto programma è approvato dal C.d.A. dell'Ente tenuto conto delle esigenze dell'Unione e delle istanze pervenute da parte dei Comuni aderenti all'Unione.

In situazioni eccezionali, debitamente documentate, il C.d.A. potrà autorizzare l'utilizzo dei mezzi in deroga all'originaria programmazione.

Art. 8 - Domanda e rilascio della concessione

I soggetti di cui all'Art. 3 dovranno presentare all'Ufficio Protocollo, almeno 10 giorni prima del ritiro, la richiesta di concessione d'uso, redatta in forma scritta, su apposito modulo, reperibile presso l'Ufficio Tecnico e disponibile sul sito internet dell'Unione.

La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:

- i dati individuanti l'Ente, l'associazione, il comitato ed il rappresentante legale;
- il tipo di bene che viene chiesto in uso;
- il motivo della richiesta, l'indicazione del luogo e la data dell'utilizzo;
- le date previste per il ritiro e per la riconsegna dei beni;
- l'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso;
- la disponibilità a provvedere al trasporto delle attrezzature ed alla loro cura e montaggio;
- l'impegno a garantire l'ordinato e regolare utilizzo ed a riconsegnare i beni entro il termine stabilito in sede di richiesta;
- l'impegno di assumersi ogni responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramenti dei beni concessi in uso e che risultano da apposito verbale di consegna;
- l'impegno a tenere esente l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si verificano durante l'uso delle attrezzature;

La richiesta di prestito temporaneo, con lo stesso superiore contenuto, potrà pervenire, anche a mezzo *fax*, all'ufficio competente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista,

- a firma del Sindaco o Assessore delegato o Dirigente responsabile dell'Ufficio utilizzatore se presentato da un Comune;
- a firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.

Valutate, da parte dell'ufficio dell'Unione che utilizza o ha in deposito/carico il bene, le richieste e verificatane la disponibilità, il Responsabile del predetto ufficio comunicherà entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e almeno tre giorni prima dell'utilizzo il rilascio della concessione d'uso con indicate le modalità di ritiro/consegna e, eventualmente, di pagamento delle tariffe o delle spese.

La concessione in uso delle attrezzature può essere negata al richiedente per i seguenti motivi:

- a) se le richieste non sono formalizzate secondo il presente Regolamento;
- b) per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
- c) quando nel corso di precedenti utilizzi da parte dello stesso soggetto si siano verificati fatti risultanti in contrasto con gli impegni sopra previsti.

Art. 9 - Consegna dei beni

La consegna del bene al concessionario sarà effettuata da un dipendente dell'Unione con la contestuale stesura di un verbale, che l'incaricato del concessionario dovrà sottoscrivere.

Il prelievo dei beni potrà avvenire non prima di 2 giorni dall'inizio delle manifestazioni.

Qualora il trasporto, montaggio ed uso avvengano a cura o con la collaborazione dell'Unione le spese relative per il personale impiegato e per i mezzi utilizzati sono a carico del concessionario, secondo le tariffe approvate con Deliberazione del C.d.A..

In occasione del ritiro di materiali o attrezzature nella data stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dello stato dei beni.

In caso di prestito di un automezzo o di una apparecchiatura montata su carrello, l'incaricato verifica che il mezzo trainante abbia le caratteristiche idonee per il tipo di rimorchio e che l'autista sia abilitato con la patente necessaria.

L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver verificato congiuntamente lo stato dei beni, degli eventuali accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della consegna.

Art. 10 - Riconsegna dei beni

La riconsegna dei beni dovrà essere effettuata non oltre 2 giorni dall'ultimazione delle manifestazioni, a cura e spese del concessionario, presso il relativo deposito o nel medesimo posto della consegna, tranne nel caso di diversa disposizione del responsabile dell'Unione che ha assentito la concessione.

All'atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni.

La restituzione delle attrezzature oltre le 48 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo viene stabilito con Deliberazione del C.d.A..

Alla data prescritta i beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e con serbatoio pieno così come vengono prestati.

Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione.

In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvederà con lettera al soggetto concessionario contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di riconsegna.

L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porterà all'esclusione da successivi prestiti.

Art. 11 - Richiesta per stato di emergenza

In caso di emergenza, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche telefonicamente e formalizzata successivamente.

Valutata la richiesta, il responsabile dell'Ufficio Tecnico si attiverà per la consegna anche con effetto immediato, ferme restando le altre condizioni previste nell'articolo precedente.

Art. 12 - Assegnazioni a titolo permanente

Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono essere assegnati a titolo permanente ai Comuni facenti parte dell'Unione, ferma restando la facoltà di richiederne la restituzione in caso di cessata attività o uso improprio dei beni assegnati.

Art. 13 - Revoca della concessione

La concessione in uso può essere revocata, senza che il concessionario o utilizzatore abbia diritto ad alcun indennizzo:

- quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati in modo improprio e dannoso;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

- per garantire lo svolgimento di iniziative dell'Unione.

Se la realizzazione delle iniziative dell'Unione dovesse interferire con le concessioni in uso, l'Ufficio competente è tenuto a comunicare la revoca della concessione almeno 10 giorni prima della data dell'utilizzo da parte dell'Unione.

Art. 14 - Responsabilità

Ogni responsabilità conseguente all'uso dei materiali e delle attrezzature e/o ad ogni fatto ad esso riconducibile è rimessa alla esclusiva responsabilità dei rappresentanti dell'Ente, Associazione o Comitato a cui sono stati concessi in uso. Graverà pure sugli stessi il rispetto di ogni norma in materia di sicurezza, prevenzione incendi, sanità e ordine pubblico.

Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.

La responsabilità per l'uso improprio dei beni è completamente a carico del concessionario. Il concessionario terrà sollevata l'Unione da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall'uso delle attrezzature dell'Unione.

Nel caso in cui vengano rilevati danni ai beni in concessione il responsabile dell'Unione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.

Art. 15 - Impiego del personale e utilizzo dei mezzi dell'Unione

Nel caso in cui il concessionario richieda che il trasporto delle attrezzature e il montaggio delle strutture avvengano a cura (per il trasporto) o con la collaborazione (per il montaggio) dell'Unione, e per ogni altra richiesta comportante l'impiego del personale e dei mezzi dell'Unione, le spese del personale impiegato e degli automezzi utilizzati sono a carico del concessionario, secondo le tariffe approvate con Deliberazione del C.d.A. .

L'assistenza del personale dell'Unione potrà essere concessa dando la precedenza all'adempimento delle attività istituzionali dei Comuni e di norma al di fuori del loro orario di servizio presso il Comune di appartenenza.

Art. 16 - Garanzia per danneggiamenti dei materiali

Prima della consegna di particolari materiali o attrezzature al responsabile del soggetto richiedente potrà essere richiesta una cauzione a favore dell'Unione, mediante fideiussione,

consegna di vaglia circolare o versamento alla tesoreria pari al 20% del valore dei beni oggetto di concessione.

In caso di danno ai materiali ed alle attrezzature di importo superiore alla cauzione prestata/versata questa verrà interamente trattenuta e sarà richiesto il versamento dell'importo mancante.

La cauzione sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della restituzione integra e completa di quanto concesso in uso.

Art. 17 - Tariffe e rimborso spese

Le tariffe d'uso sono determinate dal C.d.A. tenendo conto del costo orario di utilizzo, del costo del personale, dell'ammortamento, delle spese di gestione e di tutti gli altri costi fissi e variabili.

Il C.d.A. determinerà anche il rimborso delle spese a carico degli utilizzatori terzi e quello a carico dei Comuni dell'Unione.

Al fine di permettere attività per le quali l'Unione è compartecipe o concede il patrocinio o è presente nella pubblicità dell'evento, l'uso dei beni può essere concesso gratuitamente.

Art. 18 - Impiego di mezzi o attrezzature per conto dell'Unione

Può essere demandato ai Comuni dell'Unione o a soggetti terzi l'utilizzo o l'impiego di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Unione per compiti o servizi da svolgere per conto della stessa Unione.

Di norma questi compiti o servizi sono definiti e preventivati in un piano o progetto operativo, approvato dal C.d.A. e comunicato per l'adesione ai soggetti interessati.

Detto piano o progetto dovrà contenere:

- Oggetto, modi, tempi e luoghi degli interventi;
- Apparato Strumentale ed altro materiale da mettere a disposizione;
- Risorse Umane, per la gestione dell'apparato strumentale e delle attività;
- Tipo e modalità di gestione dell'apparato strumentale e delle risorse umane;
- Quantificazione e copertura dei costi, precisando quelli a carico dell'Unione;
- Determinazione delle modalità del trasferimento dei fondi a carico dell'Unione.

Per i costi relativi al personale comunale si applicheranno le retribuzioni e/o compensi previsti dal vigente CCNL, ai quali vanno aggiunti gli eventuali oneri riflessi. Gli importi complessivi verranno trasferiti dall'Unione ai Comuni interessati che dovranno pagare le prestazioni effettuate, conformemente alle tabelle in precedenza trasmesse all'Unione per il relativo accredito.

L'individuazione del personale da utilizzare, la formazione di eventuali squadre sarà compito dei singoli Comuni a cui fa carico garantire le norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'affidamento ad altri soggetti, ad es. Enti terzi, Associazioni non profit, Cooperative, ecc., da individuare in relazione agli interventi e alla loro localizzazione, in base alla specializzazione ed iscrizione ad appositi albi, esperienza ed affidabilità, il C.d.A. in sede di approvazione del piano o progetto darà al responsabile del servizio interessato le necessarie direttive. Quest'ultimo definirà con il rappresentante del soggetto individuato le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese.

Le squadre dell'Unione o dei Comuni potranno essere affiancate o assistite da personale delle associazioni di volontariato o non profit., eventualmente segnalate dai singoli Comuni dell'Unione o da Enti che con l'Unione hanno stipulato convenzioni o intese.

Art. 19 - Registro di macchina

Ogni veicolo è dotato di un registro di macchina che mensilmente, a cura dell'Ufficio Tecnico o di chi ne usufruisce, viene rinnovato; ogni utilizzatore del mezzo, deve compilare il registro in ogni sua parte per agevolare le successive annotazioni amministrative.

Ogni utilizzatore deve provvedere alla compilazione del registro di macchina utilizzata ed al contestuale ritiro del nuovo.

Art. 20 - Acquisti di carburanti

Il Responsabile dell'ufficio tecnico assicura la fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento di tutti i veicoli dell'Unione.

Dopo ogni fornitura di carburante, il gestore dell'impianto è tenuto al rilascio di una ricevuta sulla quale, oltre il chilometraggio del veicolo prima del rifornimento, deve indicare il quantitativo di prodotto erogato.

Tali ricevute dovranno essere allegate al registro di macchina e consegnate, all'inizio di ogni mese ed unitamente allo stesso, all'ufficio Tecnico per la liquidazione delle fatture.

Rientra nella competenza del servizio tecnico la verifica sulla corretta contabilizzazione dei consumi e sul corretto utilizzo dei mezzi.

Nel caso di utilizzo dei mezzi da parte di altri soggetti la fornitura di carburante è a carico del soggetto che li utilizza.

Art. 21 - Codice della strada

Tutti i conducenti dei veicoli dell'Unione sono tenuti ad osservare le norme contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo codice della strada) nonché le normative speciali in tema di trasporto. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.

Art. 22 - Contrassegni di riconoscimento

Tutti i beni debbono riportare, applicato bene in vista, un contrassegno con la scritta: UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCER.

Art. 23 - Obblighi del conducente o l'operatore

Chiunque conduca i veicoli dell'Unione è responsabile del veicolo affidato e pertanto ha l'obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo seguendo i canoni della diligenza richiesta "al buon padre di famiglia".

Prima di utilizzare i mezzi bisogna accertarsi che:

- l'automezzo sia marciante in sicurezza;
- nessuna spia d'allarme rimanga accesa;
- siano presenti le dotazioni di sicurezza (triangolo, trousse attrezzi, ruota di scorta, casacca rifrangente);
- siano funzionanti ed efficienti i dispositivi visivi, di illuminazione, acustici, lava vetri, di ritenuta ed il freno di stazionamento.

Qualora il veicolo dovesse presentare delle problematiche immediatamente sanabili, l'utilizzatore dovrà provvedere direttamente (pressione pneumatici, rabbocco liquido lava vetri, ecc.); in tutti gli altri casi informerà immediatamente il responsabile del Servizio Tecnico o il suo delegato che provvederà in merito.

Al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve:

- effettuare il rifornimento di carburante;

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il registro di macchina;
- segnalare con relazione eventuali anomalie riscontrate o incidenti occorsi;
- ricoverare il veicolo presso i locali individuati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 24 - Responsabilità

Il presente regolamento dovrà essere scrupolosamente osservato, in quanto eventuali inadempienze potrebbero comportare, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti interni dell'Unione anche quelle previste dalla normativa amministrativa, civile e penale.

L'unione non risponde di danni subiti o reclamati da persone e per cose estranee all'Unione stessa, quando l'utilizzo avvenga senza il rispetto del presente regolamento.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statutarie e quelle dei regolamenti vigenti nell'Unione dei Comuni del Guilcer.

Per le competenze degli organi si applicano le norme di legge vigenti e lo statuto dell'Unione.

Per l'organizzazione si applica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 26 - Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti e ai responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata presso gli uffici front office istituiti presso i Comuni facenti parte dell'Unione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Organizzazione.....	1
Art. 3 - Mezzi ed attrezzature.....	2
Art. 4 - Registro dell'autoparco	2
Art. 5 - Soggetti utilizzatori	3
Art. 6 - Modalità di utilizzo	4
Art. 7 - Assegnazione dei beni	4
Art. 8 - Domanda e rilascio della concessione.....	4
Art. 9 - Consegna dei beni	6
Art. 10 - Riconsegna dei beni.....	6
Art. 11 - Richiesta per stato di emergenza	7
Art. 12 - Assegnazioni a titolo permanente.....	7
Art. 13 - Revoca della concessione	7
Art. 14 - Responsabilità	8
Art. 15 - Impiego del personale e utilizzo dei mezzi dell'Unione	8
Art. 16 - Garanzia per danneggiamenti dei materiali.....	8
Art. 17 - Tariffe e rimborso spese	9
Art. 18 - Impiego di mezzi o attrezzature per conto dell'Unione	9
Art. 19 - Registro di macchina	10
Art. 20 - Acquisti di carburanti	10
Art. 21 - Codice della strada	11
Art. 22 - Contrassegni di riconoscimento	11
Art. 23 - Obblighi del conducente o l'operatore	11
Art. 24 - Responsabilità	12
Art. 25 - Rinvio	12
Art. 26 - Pubblicità.....	12
Art. 27 - Entrata in vigore	12
SOMMARIO.....	13